



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO NEL PROCESSO PENALE N. 2206/2021 REG. GEN. APP., PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE PENALE

Nr. Progr. **92**

Data **30/05/2023**

Seduta NR. **22**

L'anno DUEMILAVENTITTE questo giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO NEL PROCESSO PENALE N. 2206/2021 REG. GEN. APP., PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE PENALE

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che nei confronti degli amministratori delle società AIPA e Mazal, nonché nei confronti dei rispettivi sindaci e revisori dei conti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del Pubblico Ministero (processo penale n. 2206/21 Reg. Gen. App.), aveva avviato un procedimento penale per gravi condotte di bancarotta fallimentare e peculato commesse in relazione alle attività svolte dalle citate società, quali concessionarie del servizio pubblico di riscossione, tra l'altro, dei tributi comunali;

Dato atto che, sulla base delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica, il Comune di Busto Garolfo risulta essere creditore di AIPA di un importo pari a € 103.365,09; è stata quindi ravvisata l'opportunità che il Comune si costituisse in giudizio nel processo penale n. 5785/16 R.G.N.R.;

Richiamata ed integralmente riportata la propria deliberazione n. 53 del 24/04/2018 con la quale il Comune di Busto Garolfo, in quanto persona offesa, si è costituito parte civile nel procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con n. 5785/2016 di R.G. nei confronti degli amministratori e sindaci delle società AIPA S.p.a. e MAZAL Global Solutions S.r.l. per i reati di peculato e bancarotta fallimentare;

Considerato che nel corso del giudizio di primo grado, durato quasi tre anni, il procedimento è stato suddiviso in base alle diverse decisioni processuali adottate dagli imputati;

In data 14 ottobre 2020 il Giudice ha depositato le motivazioni delle sentenze, pronunciate il 16 luglio 2020, in particolare:

- sentenza di patteggiamento (sentenza n. 982/2020) nei confronti dell'imputato S.D. che comporta una pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre all'applicazione delle sanzioni accessorie dell'inabilitazione all'esercizio d'impresa e dall'interdizione dall'assumere cariche direttive per un periodo di 8 anni, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Inoltre, con la predetta sentenza il GUP ha condannato l'imputato alla refusione delle spese di costituzione sostenute dai vari Comuni; tali spese sono state liquidate, a favore di ciascun Comune rappresentato dallo Studio R&P Legal nella misura di euro 1.340,00, oltre IVA (22%) e CPA (4%). Poiché, ai sensi della legge, nel caso di patteggiamento il giudice penale non può pronunciarsi sulle richieste risarcitorie, nessuna somma è stata invece liquidata a titolo di risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili;
- sentenza di condanna all'esito del giudizio abbreviato nei confronti degli imputati F.M.C., R.S., G.C, sentenza di condanna (sentenza nr. 982/2020) alla pena finale di anni 3 e mesi 8 di reclusione ciascuno, oltre all'applicazione delle sanzioni accessorie dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa e dall'interdizione dall'assumere cariche direttive per un periodo di 8 anni, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Inoltre, ha condannato i predetti imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno patito dalle curatele AIPA e MAZAL, nonché dai Comuni da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva fissata in misura diversa per ciascuna parte civile a seconda del credito vantato e al pagamento delle spese di costituzione e assistenza. Nel dispositivo della sentenza è riportato l'elenco delle singole parti civili con l'indicazione precisa della somma liquidata per ciascun Comune a titolo di provvisionale (in proporzione al credito vantato da ciascuna Amministrazione) e a titolo di spese legali;
- con riferimento agli altri imputati sindaci delle società AIPA e Mazal e revisori, invece, il GUP ha pronunciato sentenza di assoluzione, ritenendo non provata in capo a costoro la sussistenza del dolo;
- nei confronti del reo imputato S.E., che aveva scelto di procedere con le forme del rito ordinario, essendo deceduto nel corso del processo, è stata pronunciata sentenza di estinzione del reato per morte;

Dato atto che nella sentenza nr 982/2020 i tre imputati giudicati con rito abbreviato sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio assegnando al Comune di Busto Garolfo una provvisoria provvisoriamente esecutiva nella misura di € 20.000,00 nonché alla rifusione delle spese di costituzione nella misura di € 1.740,00 oltre IVA e CPA;

Considerato che la summenzionata sentenza è stata impugnata dai tre imputati F.M.C., R.S., G.C e dal pubblico ministero, con riferimento all'assoluzione degli imputati assolti;

Rilevato che in data 31.03.2023 è stato notificato il decreto di citazione per l'udienza di appello relativa al procedimento penale n. 2206/2021 Reg. Gen. App. che si terrà il 13 giugno 2023 presso la Corte d'Appello di Milano, seconda sezione penale, e che in considerazione del numero degli imputati e delle persone offese e/o danneggiate con ogni probabilità si prolungherà per ulteriori udienze;

Richiamato l'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché l'art. 29, comma 2, lettera a), del vigente Statuto Comunale, ai sensi del quale il Sindaco "Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto; l'esercizio della rappresentanza può essere delegato dal Sindaco ai Funzionari dell'Ente, sulla base delle rispettive competenze";

Considerato che:

- l'individuazione del Comune quale parte offesa trova motivo nei gravi pregiudizi di natura sia economica, sia di immagine, subiti dall'Ente per effetto della condotta degli imputati;
- le ragioni che avevano indotto l'Amministrazione a costituirsi nel giudizio di primo grado non solo permangono attuali, ma risultano viepiù rafforzate dall'esito dello stesso e dall'accertamento, in prima istanza, del diritto del Comune al risarcimento del danno subito;
- sussiste pertanto l'interesse pubblico per confermare la decisione di costituirsi parte civile anche nel secondo grado di giudizio, al fine di chiedere la conferma della condanna in primo grado;

Ritenuto ragionevole e doveroso difendere e rappresentare il Comune di Busto Garolfo, confermando nella fase di appello le richieste di risarcimento del primo grado e chiedendo l'accoglimento delle richieste avanzate dal pubblico ministero con atto di appello depositato in data 25 novembre 2020;

Ritenuto opportuno per tali adempimenti continuare ad avvalersi delle prestazioni dello studio legale associato R&P Legal con sede in Milano, Piazza Cadorna, 4, in quanto competente in materia e disponibile ad assumere l'incarico come da comunicazione pervenuta al protocollo n. 11774 del 16/05/2023;

Tenuto conto del numero delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dell'ammontare del credito delle stesse, per l'assistenza legale sopra descritta è stato richiesto un compenso lordo pari ad € 1.640,00, oltre IVA (22%) e accessori di legge (4% CPA);

Ritenuto, altresì, di demandare ad un successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali l'assunzione dell'impegno di spesa da imputare al cap. 1235/145;

Vista la documentazione agli atti dell'ufficio tributi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447 (Codice di procedura penale) e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 30/05/2023

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., quale normativa di riferimento per tutti gli enti locali;

Vista la Legge 241/90;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.16 lett. D) del vigente statuto comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2017;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2023 di approvazione del DUP 2023/2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 02/05/2023 con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 componente finanziaria ed organica;

Vista l'urgenza di provvedere in considerazione del fatto che il Comune deve predisporre tutti gli atti necessari per conferire un incarico di rappresentanza in giudizio entro la data prevista per l'udienza di appello, relativa al procedimento penale n. 2206/2021 Reg. Gen. App., fissata il 13 giugno 2023 presso la Corte d'Appello di Milano, seconda sezione penale;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Busto Garolfo a proseguire in giudizio, in rappresentanza del Comune medesimo, nel corso delle udienze di appello relative al processo penale n. 2206/2021 Reg. Gen. App a salvaguardia della sentenza, favorevole per il Comune, emessa in primo grado di giudizio;

Di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali si procederà all'affidamento dell'incarico legale e all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e sempre all'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese vista l'urgenza di provvedere, stante la necessità del Comune di predisporre tutti gli atti necessari per conferire un incarico di rappresentanza in giudizio entro la data prevista per l'udienza di appello relativa al procedimento penale n. 2206/2021 Reg. Gen. App presso la Corte d'Appello di Milano, seconda sezione penale, rispettando i tempi

previsti dalla normativa che regola il processo penale e che, l'imminenza della data di prima udienza, fissata per il 13 giugno 2023, integra i motivi di urgenza e indifferibilità che giustificano l'adozione della presente delibera.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 92 DEL 30/05/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **92** del **30/05/2023**

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO NEL PROCESSO PENALE N. 2206/2021 REG. GEN. APP., PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE PENALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 26/05/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Parere di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Data 29/05/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI
